



ALLEGATO B

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 34, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.

Art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

**FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE
PER L'ACCESSIBILITÀ' ALLE AREE INTERNE - AREA INTERNA "VALLE DEL GIOVENCO-VALLE
ROVETO" DECRETO M.I.M.S. 12/10/2021 – SNAI.**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE INTERNA AL
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSÌ PER IL MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO CON IL
COMUNE DI PESCIANA E CON LA S.R. 83 MARSICANA. CUP F17H22001630001.**

CODICE INTERVENTO 01297.AI.AQ - ANNUALITÀ 2022-23.

TRA

L'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, in persona del Presidente, **Avv. Angelo Caruso**, beneficiaria del Fondo complementare al PNRR, (Strategia Nazionale Aree Interne), assegnato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Sociale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 394/2021 nel presente atto denominato "*Ente Concedente* ",

ED

Il Comune di San Benedetto dei Marsi, Amministrazione procedente, d'ora in poi denominato "*Comune Capofila e Realizzatore delle Opere*", in persona del Sindaco, **Avv. Quirino D'Orazio**.



Premesso:

- Che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Sociale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 394 del 13/10/2021, sono stati assegnati 300 milioni di euro previsti dal Fondo complementare al PNRR per la manutenzione straordinaria delle strade delle aree interne individuate dalla vigente SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne);
- Che secondo quanto previsto all'art. 2 del Decreto, le Province e le Città Metropolitane assumono il ruolo di soggetti attuatori al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi iniziali, intermedi e finali di cui al cronoprogramma procedurale dei singoli interventi contenuti nei piani di finanziamento;
- Che l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila è stata individuata come soggetto attuatore delle aree interne "Gran Sasso - Valle Subequana" e "Valle del Giovenco - Valle Roveto", comprendenti rispettivamente 24 e 12 Comuni;
- Che l'art. 6 comma 1 del Decreto prevede che il programma degli interventi di competenza per le annualità 2022-2026 venga comunicato dai soggetti attuatori al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, tramite l'applicativo appositamente predisposto, "secondo le disponibilità annuali e per un importo massimo pari alla quota ad essi assegnata in base al piano di riparto entro il 31 marzo 2022, con indicazione dei codici unici di progetto (CUP). Nel predetto piano, al fine di costituire una quota di interventi attivabili, possono essere indicati senza vincolo di finanziamento ulteriori progetti, con ordine di priorità, per un valore non superiore al 20%";
- Che secondo l'Allegato 3 al decreto "Piano di riparto", risultano destinati alla Provincia dell'Aquila, per le annualità 2021/2026 le risorse di seguito dettagliate:

AREA INTERNA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Gran Sasso- Valle Subequana	€ 198.000,00	€ 495.000,00	€ 297.000,00	€ 495.000,00	€ 990.000,00	€ 495.000,00	€ 2.970.000,00
Valle del Giovenco - Valle Roveto	€ 261.000,00	€ 651.000,00	€ 391.000,00	€ 651.000,00	€ 1.303.000,00	€ 651.000,00	€ 3.908.000,00

- Che l'art. 1, comma 2 del Decreto di assegnazione delle risorse stabilisce che "Il Presidente della Provincia o il Sindaco Metropolitan sul cui territorio è situata la maggior parte dei Comuni dell'Area Interna, ovvero il Presidente di Regione nei territori in cui le Province o le Città metropolitane non svolgano la funzione di soggetti attuatori, convoca l'Assemblea dei Sindaci dell'area interna entro quindici giorni dall'emanazione del presente decreto per individuare gli interventi prioritari sulla rete regionale, provinciale e comunale, al fine di definire la relativa programmazione entro il 31 dicembre 2021.";
- Che la Provincia dell'Aquila ha provveduto alla convocazione dell'Assemblea dei Sindaci delle due Aree Interne al fine di definire la relativa programmazione entro la data del 31/12/2021;
- Che a seguito delle Assemblee dei Sindaci e delle proposte formulate dai territori interessati, il



Settore Viabilità ha elaborato il Piano di Interventi 2021/2026 per entrambe le aree interne, provvedendo all'inserimento delle relative proposte sull'applicativo appositamente predisposto dal Ministero;

Dato atto:

- Che l'art. 14 *“Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”*, del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), pone in capo agli enti proprietari delle strade tutte le incombenze per la manutenzione, la gestione, la pulizia delle strade ecc.;
- Che il Piano degli interventi elaborato dal Settore Viabilità dell'Ente è stato concordato con tutti i comuni interessati e che lo stesso, comprende sia strade comunali che strade provinciali;
- Che gli interventi di manutenzione della rete viaria previsti nel Piano assicurano il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle aree interne, come previsto dal D.M. 394/2021;
- Che l'attuazione degli interventi relativi a strade comunali e intercomunali potrà essere demandata ad uno dei comuni interessati, previa approvazione e sottoscrizione di apposito accordo di programma;
- Che a norma dell'art. 7, comma 7 del citato D.M. 394/2021 l'ultimazione dei lavori va certificata inderogabilmente entro il 30 marzo 2026. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi al singolo intervento è effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento del finanziamento;
- Che nel Piano degli interventi predisposto dalla Provincia dell'Aquila sono stati inseriti sia gli interventi ritenuti prioritari rientranti nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministero che ulteriori proposte *“senza vincolo di finanziamento”*, per un valore non superiore al 20% delle somme assegnate;
- Che con note prot. 6308 e 6309 del 27/06/2022, acquisite al Protocollo Provinciale n. 14399 e n. 14400 del 27/06/2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha comunicato che a termini dell'art. 6 comma 6 del D.M. 394/2021 i programmi proposti dall'Amministrazione Provinciale con riferimento alle due Aree Interne denominate *“Subequana”* e *“Valle Roveto”* sono entrambi autorizzati;
- Che l'intervento in oggetto, previsto nei suddetti programmi, è stato altresì riportato nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-24 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Provinciale n°19 del 08.06.2022;
- Che tra gli altri interventi previsti ed approvati è inserito l'intervento **AREA INTERNA “VALLE DEL GIOVENCO-VALLE ROVETO” DECRETO M.I.M.S. 12/10/2021 – SNAI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE INTERNA AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSÌ PER IL MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI PESCIANA E CON LA S.R. 83 MARSICANA. CUP F17H22001630001. CODICE INTERVENTO 01297.A1.AQ - ANNUALITÀ 2022-23.**
- Che il suddetto intervento prevede la realizzazione dei seguenti lavori : **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE INTERNA AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSÌ PER IL MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI PESCIANA E CON LA S.R. 83 MARSICANA;**
- Che il suddetto intervento interessa le strade comunali interne al **Comune di San Benedetto dei Marsi** denominate **Strada Comunale S.Benedetto-Venere e Via Romana;**



- Che le strade interessate dall'intervento ricadono nel tenimento del Comune di **San Benedetto dei Marsi**;

Rilevato:

- Che in ragione delle difficoltà oggettive della struttura tecnica del Settore Viabilità della Provincia dell'Aquila, derivanti dalla scarsa dotazione sia organica che di mezzi e risorse e a causa dei limiti derivanti dalle leggi di riordino delle Province che ancora condizionano fortemente le possibilità economico-gestionali e quindi operative dell'Ente, non può essere garantita la realizzazione dell'intervento in parola, seppure ritenuto urgente e necessario, in tempi imminenti e confacenti alle esigenze del territorio, dell'utenza, nonché delle tempistiche imposte per la chiusura dell'intervento dallo stesso decreto ministeriale di assegnazione delle somme;

Dato Atto altresì:

- Che, fermo restando il ruolo di soggetto attuatore in capo all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, come previsto dal decreto ministeriale di finanziamento, ai fini di una fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di interesse comune per la sistemazione delle arterie viarie interessate dall'Intervento, con i fondi previsti dalla strategia Nazionale Aree interne, i Comuni in sede di Assemblea dei Sindaci hanno manifestato la disponibilità a poter assumere a proprio carico la realizzazione delle opere mediante lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla Progettazione, Appalto e realizzazione degli interventi;
- che con riferimento all'intervento: **AREA INTERNA "VALLE DEL GIOVENCO-VALLE ROVETO" DECRETO M.I.M.S. 12/10/2021 – SNAI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE INTERNA AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSÌ PER IL MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI PESCIANA E CON LA S.R. 83 MARSICANA. CUP F17H22001630001. CODICE INTERVENTO 01297.AIAQ - ANNUALITÀ 2022-23**, si è previamente concertato, di conferire al Comune di **San Benedetto dei Marsi** il ruolo di "*Comune Realizzatore delle Opere*";
- Che, in relazione agli interventi da eseguire, nel comune intento di migliorare gli standard di sicurezza della circolazione sulle strade per l'accesso alle aree interne, è opportuno attivare una leale collaborazione fra amministrazioni pubbliche al fine di razionalizzare l'azione amministrativa e ridurre i tempi di realizzazione degli interventi di cui trattasi;
- Che ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., le Amministrazioni Pubbliche "*... possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*" e che per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;
- Che la collaborazione con il Comune di **San Benedetto dei Marsi** appare utile e vantaggiosa, impegnando l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila al solo reperimento e conferimento delle somme stanziare nel Piano annuale delle Opere Pubbliche rinviando al Comune di **San Benedetto dei Marsi** "*Comune Realizzatore delle Opere*" gli adempimenti prodromici e consequenziali finalizzati alla effettiva realizzazione delle opere previste;
- Che, d'altronde, ricorrono, nel caso di specie, tutte le condizioni imposte dalla vigente legislazione



in materia di attività concorrenti per la "... definizione e l'attuazione di opere. di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e" di cui all'art. 34 del Digs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Che quindi è possibile, oltre che necessario, procedere alla realizzazione di quanto in discussione attraverso la sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma, tra il Presidente della Provincia ed i Sindaci dei Comuni Interessati, per regolare le attività da porre in essere, i rispettivi impegni e i termini generali necessari alla completa realizzazione delle opere in parola;
- Che l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ha inserito l'intervento denominato **AREA INTERNA "VALLE DEL GIOVENCO-VALLE ROVETO" DECRETO M.I.M.S. 12/10/2021 – SNAI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE INTERNA AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI PER IL MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI PEScina E CON LA S.R. 83 MARSICANA. CUP F17H22001630001. CODICE INTERVENTO 01297.AIAQ - ANNUALITA' 2022-23** all'interno del Documento Unico di Programmazione e dell'allegato Programma Triennale dei Lavori Pubblici (codice **CUI L80002370668202202039**), approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Provinciale n°19 del **08.06.2022**, con una previsione di spesa complessiva di € **131.870,00** ripartita come appresso:

Annualità 2022: € 81.000,00;

Annualità 2023: € 50.870,00;

- Che in attuazione delle intese intercorse per la realizzazione urgente delle opere, lo schema del presente Accordo di Programma, è stato approvato dai rispettivi Enti come di seguito indicato:
 - l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n°61 del **30.11.2022**;
 - Il Comune di **San Benedetto dei Marsi**, con Deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del **27.02.2023**, acquisita al protocollo PEC della Provincia 5629 del 10.03.2023;

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 15 della L. 9 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, tra le Amministrazioni interessate,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è redatto con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2

(Normativa di riferimento)



Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Programma le parti, per gli interventi suddetti, che presuppongono la realizzazione di opere pubbliche fanno riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “*Codice dei contratti pubblici*”, del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia*”, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “*Testo Unico Ambientale*”, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, nonché a tutti i relativi decreti, provvedimenti e disposizioni attuativi che, sebbene non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nella realizzazione degli interventi in parola inoltre dovranno essere osservate tutte le disposizioni di cui al **Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 12/10/2021 n. 394**.

Art. 3

(Enti partecipanti all'Accordo di Programma)

Ai fini del presente Accordo di Programma, afferente la realizzazione dell'intervento meglio descritto all'art. 4, i Soggetti sottoscrittori convengono di assumere i seguenti ruoli:

- l'**Amministrazione Provinciale dell'Aquila**, beneficiaria del Finanziamento di cui al Fondo complementare al PNRR per l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade delle aree interne individuate dalla vigente SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne), nel presente atto assume il ruolo di “*Ente Concedente*” dei contributi finanziari necessari alla realizzazione dell'intervento in parola, nella misura di seguito specificata;
- il Comune di **San Benedetto dei Marsi** assume il ruolo di “*Comune Realizzatore delle Opere*”, ponendo in essere tutte le azioni occorrenti alla realizzazione dell'opera oggetto del presente atto di intesa, secondo tutte le normative vigenti in materia, avvalendosi del proprio ufficio tecnico e, nel caso, di soggetti esterni all'uopo incaricati, provvedendo altresì all'acquisizione di tutto quanto necessario e prodromico alla realizzazione dell'intervento e alla gestione delle aree che saranno interessate dai lavori per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli stessi;

Art. 4

(Contenuti dell'Accordo di Programma e prescrizioni generali tecniche ed esecutive)

Il presente Accordo di Programma riguarda in particolare:

- la realizzazione dell'intervento denominato **AREA INTERNA “VALLE DEL GIOVENCO-VALLE ROVETO” DECRETO M.I.M.S. 12/10/2021 – SNAI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE INTERNA AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSÌ PER IL MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI PESCIANA E**



CON LA S.R. 83 MARSICANA. CUP F17H22001630001. CODICE INTERVENTO 01297.ALAQ - ANNUALITA' 2022-23 riguardante le opere descritte in premessa:

- l'autorizzazione alla esecuzione delle opere intercomunali e la regolamentazione della successiva gestione e manutenzione delle stesse.

Ai fini della sottoscrizione del presente atto di intesa:

L'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, con Decreto Presidenziale n. 22 del 31/03/2022, come rettificato con successivo Decreto Presidenziale n° 35 del 28.04.2022 e definitivamente modificato con Decreto Presidenziale n. 138 del 10/11/2022 ha approvato il Piano degli Interventi 2021/2026, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Sociale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 394/2021, fra i quali l'intervento in oggetto denominato, dell'importo complessivo di Quadro Economico pari a € **131.870,00** di cui € 100.000,00 per lavori ed € 31.870,00 per somme a disposizione, come da scheda caricata sull'apposito applicativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e sottoscritta dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente, riportata **nell'Allegato 1 al presente provvedimento;**

L'intervento prevede la realizzazione delle attività di seguito descritte:

- Attività tecniche preordinate all'approvazione e alla realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alle attività di RUP;
- Rilievi e accertamenti tecnici sulle aree.
- Esecuzione della Verifica preventiva di interesse archeologico e redazione delle relative relazioni specialistiche, qualora risulti necessaria l'attivazione dell'iter;
- Ove occorrenti, attività di indagine geologica e acquisizione di idonee relazioni specialistiche, prodromiche alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
- Predisposizione degli eventuali Piani Particellari d'Esproprio;
- Redazione della Progettazione dell'opera, in ottemperanza all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare i livelli di progettazione definitiva e esecutiva dovranno avere i contenuti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Titolo II, Capo I del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte rimasta in vigore, tenendo conto dell'opera da realizzare. A norma dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rammenta che è consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

- Attività amministrative preordinate all'approvazione della progettazione e alla realizzazione dell'opera, inclusa l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari a termini della legislazione vigente.
- Espletamento dell'attività di Verifica e di Validazione dei vari livelli di



Progettazione;

- Espletamento della fase di gara;
- Realizzazione delle procedure espropriative;
- Affidamento delle attività di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, contabilità dei lavori e di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- Affidamento ed esecuzione degli interventi in accordo con pareri e prescrizioni degli enti e dei Soggetti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati;
- Rilascio e approvazione del certificato di regolare Esecuzione dell'opera e messa in esecuzione.

In relazione all'intervento di cui al presente accordo, le parti convengono che le opere da realizzarsi dovranno essere eseguite nel rigido rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche e della vigente normativa in materia di costruzione e gestione delle strade, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), nel testo in vigore, e relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti adottando le migliori regole dell'arte, l'accurata scelta dei materiali e magisteri, strutture adatte e rispondenti alla specie dei lavori e alla loro destinazione.

Le opere, a seconda della tipologia d'intervento, dovranno avere forme e dimensioni, nonché caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni di legge in materia di costruzioni di strade (DM 5.11.2001, n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"), di intersezioni stradali (DM 19.04.2006) e dovranno risultare rispondenti alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al DM 17.01.2018 e relative circolari esplicative.

Inoltre, si richiamano e formano parte integrante del presente, tutte le disposizioni contenute nei Capitolati Speciali di Appalto della Provincia dell'Aquila per opere analoghe, che si intendono qui interamente riportate.

Nella esecuzione dei lavori dovranno rigorosamente osservarsi le norme in materia di segnalazione dei cantieri stradali previste dal D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16/12/1992, n° 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo all'apposizione di tutta la segnaletica stradale temporanea ai sensi del Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei cantieri), ivi compresa la regolamentazione del traffico a senso unico alternato regolato da movieri con palette o da impianto semaforico.

Art. 5

(Adempimenti a carico del "Comune Realizzatore delle Opere" e dei "Comuni interessati dalla realizzazione delle opere")

1. L'onere complessivo per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo è stato determinato dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila in complessivi massimi € **131.870,00** a



valere sugli stanziamenti di cui al citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Sociale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 394 del 13/10/2021 – Fondo complementare al PNRR, Strategia Nazionale Aree interne.

Tale somma interamente a carico del finanziamento Ministeriale, sarà trasferita dall'*Ente Concedente* al Comune di **San Benedetto dei Marsi**, "*Comune Realizzatore delle Opere*" con le modalità indicate al medesimo Articolo 7.

2. Il "*Comune Realizzatore delle Opere*" assume l'onere di provvedere all'inserimento delle somme nel proprio Bilancio di Previsione e di provvedere alle liquidazioni, a tutte le incombenze previste nel presente Accordo di Programma, nonché a tutti gli adempimenti riconducibili alle funzioni del *Soggetto Attuatore* ai fini della realizzazione dell'opera.

3. Il "*Comune Realizzatore delle Opere*" deve assicurare l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla acquisizione, verifica, validazione ed approvazione della Progettazione nelle varie fasi, comprensiva di tutte le relazioni specialistiche eventualmente necessarie, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, pareri, occupazioni temporanee e definitive, alle eventuali richieste di aree demaniali, di canoni, tributi e quanto altro occorra alla completa e corretta esecuzione dell'opera, ivi compresi i procedimenti espropriativi necessari per la completa realizzazione della stessa nel rispetto comunque di tutte le spese ammissibili indicate dall'art. 5 del D.M. 394/2021.

4. Il "*Comune Realizzatore delle Opere*", si impegna a far rispettare tutte le esposte prescrizioni di cui all'art. 4 e resterà peraltro, in ogni caso, interamente responsabile della buona riuscita e conservazione delle opere realizzate fino al Collaudo.

5. Il "*Comune Realizzatore delle Opere*" oltre alle condizioni contenute nel presente accordo, è tenuto alla piena osservanza di tutte le prescrizioni di Legge e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati durante i lavori in materia di analoghe costruzioni e delle prescrizioni di Polizia Stradale nonché a quanto altro indicato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Sociale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 394 /2021.

6. Resta in capo al "*Comune Realizzatore delle Opere*" anche l'eventuale procedura di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità cd urgenza di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

7. Resta in capo al "*Comune Realizzatore delle Opere*" nonché ai "*Comuni interessati dalla realizzazione delle opere*", per quanto nelle rispettive competenze, l'eventuale procedura di cui all'art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 inerente eventuali varianti al vigente strumento urbanistico generale comunale per le quali dovrà essere richiesto l'assenso al competente settore della Provincia.



8. Il “*Comune Realizzatore delle Opere*” deve assicurare altresì l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla Direzione dei Lavori, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, alla contabilità dei lavori, al coordinamento delle fasi di cantiere con altre attività poste in essere da altri prestatori d’opera, alla conduzione e alla certificazione di regolare esecuzione dei lavori necessari per dare l’opera compiuta e funzionale.

9. Restano in capo al “*Comune Realizzatore delle Opere*” eventuali adempimenti afferenti le modifiche ritenute indispensabili.

10. Restano in capo al “*Comune Realizzatore delle Opere*” tutte le procedure necessarie all’affidamento dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

11. E’ altresì in capo al “*Comune Realizzatore delle Opere*” la gestione delle aree interessate dagli interventi, anche in relazione agli aspetti concernenti la tutela della pubblica incolumità, per tutto il periodo necessario allo svolgimento dei lavori e precedente alla formale consegna dell’opera.

12. Il “*Comune Realizzatore delle Opere*”, **al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi iniziali, intermedi e finali di cui al cronoprogramma procedurale dell’intervento**, così come riportato dall’Allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e del cronoprogramma finanziario di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, **da parte della Provincia dell’Aquila, soggetto attuatore e beneficiaria del finanziamento**, si impegna alla trasmissione trimestrale di tutta la documentazione necessaria affinché la Provincia *Ente Concedente, nell’ambito del presente atto*, possa procedere all’alimentazione dei dati necessari al monitoraggio previsto dall’art. 10 del richiamato **Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 12/10/2021** n. 394.

13. Il “*Comune Realizzatore delle Opere*”, *riservano, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.L.vo 50/2016, nell’ambito del quadro economico degli interventi, un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

Con riferimento alle somme incentivanti di cui trattasi il “Comune Realizzatore delle Opere” si impegna a non erogare la quota dell’incentivo relativa alla fase di programmazione e di rendicontazione dell’intervento oggetto del presente accordo, di competenza dell’Amministrazione



Provinciale.

Art. 6

(Adempimenti a carico dell'Ente Concedente)

1. Tutti gli elaborati afferenti i livelli di progettazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi all'intervento oggetto del presente Accordo di Programma, redatti dal "*Comune Realizzatore delle Opere*", dovranno essere inoltrati all'*Ente Concedente* che provvederà alla loro condivisione e all'espressione del parere di competenza prima dell'approvazione dei su menzionati livelli di progettazione da parte del "*Comune Realizzatore delle Opere*" e prima dell'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori.
2. Qualsiasi modifica agli elaborati progettuali potrà essere apportata dal "*Comune Realizzatore delle Opere*" solo previa espressione di uno specifico parere favorevole da parte del Settore Viabilità della Amministrazione Provinciale dell'Aquila, *Ente Concedente*, e previa espressione di uno specifico parere favorevole da parte di tutti i sottoscrittori del presente accordo nonché, ove necessario, previo parere Ministeriale e comunque nei limiti del finanziamento e nel rispetto delle finalità, degli obiettivi e delle spese ammissibili specificate nell'art. 5 del D.M. 394/2021.
3. *L'Ente Concedente* si riserva la precisa facoltà di far sorvegliare o di controllare anche in modo continuo per mezzo del settore Viabilità, tutti i lavori di cui trattasi, nonché di impartire quelle disposizioni di dettaglio, di completamento e anche di modifica al progetto che all'atto esecutivo si rendessero necessarie.

Art. 7

(Finanziamento e modalità di erogazione)

1. L'importo destinato alla realizzazione dell'opera di cui al presente atto, trasferita dall'Amministrazione Provinciale "*Ente Concedente*" al Comune di **San Benedetto dei Marsi**, "*Comune Realizzatore delle Opere*" è determinato nella somma complessiva di € **131.870,00**, a valere sugli stanziamenti di cui al citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Sociale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 394 del 13/10/2021 – Fondo complementare al PNRR, Strategia Nazionale Aree interne annualità **2022-23**.
2. L'effettivo trasferimento del contributo da parte dell'*Ente Concedente* avverrà con le seguenti modalità:
 - Il primo acconto di € **44.651,18** (pari al 33,86 % dell'importo complessivo finanziato dall'*Ente Concedente*) verrà erogato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, al fine di garantire l'avvio e l'espletamento, al minimo, delle attività di progettazione;



- Il secondo acconto di € **44.651,18** (pari al 33,86 % dell'importo complessivo finanziato dall'*Ente Concedente*), verrà erogato entro 30 giorni dalla trasmissione all'*Ente Concedente*, da parte del "*Comune Capofila e Realizzatore delle Opere*", del progetto esecutivo verificato, validato e regolarmente approvato;
- Un'ulteriore acconto di € **29.763,06** (pari al 22,57% dell'importo complessivo finanziato dall'*Ente Concedente*), verrà erogato entro 30 giorni dalla trasmissione all'*Ente Concedente*, da parte del Responsabile Unico del Procedimento del "*Comune Capofila e Realizzatore delle Opere*", della documentazione, debitamente corredata da mandati di pagamento, certificati di pagamento, atti di liquidazione e dai relativi atti e provvedimenti, che attestino l'avvenuto utilizzo di almeno il 70% delle risorse, calcolato sull'importo complessivo dell'intervento previsto dall'Accordo di Programma (€ **131.870,00**);
- La rimanente rata di saldo verrà trasferita entro 30 giorni dalla trasmissione all'*Ente Concedente*, da parte del Responsabile Unico del Procedimento del "*Comune Capofila e Realizzatore delle Opere*", della certificazione di avvenuta ultimazione e collaudo dei lavori, corredata da mandati di pagamento, certificati di pagamento, atti di liquidazione e dai relativi atti e provvedimenti, comunque nei limiti massimi stabiliti al precedente comma 1 e di quanto necessario a coprire le spese sostenute.

3. Resta inteso che il trasferimento del contributo da parte dell'*Ente Concedente* al "*Comune Capofila e Realizzatore delle Opere*", resta subordinato all'avvenuta erogazione dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Provincia dell'Aquila "*Ente Concedente*".

4. Le eventuali economie, se ritenute necessarie al completamento dell'opera e nei limiti fissati dalla vigente legislazione in materia, potranno essere richieste all'*Ente Concedente* fornendo la necessaria documentazione a sostegno dell'istanza. Il loro utilizzo dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dall'*Ente Concedente*.

5. Eventuali ulteriori somme rispetto al contributo stabilito, se ritenute necessarie, dovranno essere reperite dall'*Ente Concedente* e comunicate al "*Comune Realizzatore delle Opere*" in fase di richiesta del necessario preventivo parere di cui all'art. 6, co. 2, del presente Accordo di Programma.

6. Il "*Comune Realizzatore delle Opere*", all'esito dei lavori, si impegna a concludere le necessarie rendicontazioni da inviare all'*Ente Concedente* anche per le somme eventualmente integrative dell'iniziale contributo, garantendo il rispetto dei termini fissati dal D.M. 394/2021, ed in particolare all'art. 10.

7. Nel caso si rendesse necessario, per esigenze del "*Comune Realizzatore delle Opere*" o per circostanze impreviste e imprevedibili, procedere a varianti, le stesse dovranno essere oggetto di uno specifico, preventivo parere dell'*Ente Concedente*.



Art. 8

(Attuazione, durata e controversie)

1. Nell'attuazione del presente Accordo di Programma il “*Comune Realizzatore delle Opere*”, svolgerà anche funzioni di alta sorveglianza sull'esecuzione dei lavori.
2. Per il processo di realizzazione dell'opera, del controllo dei livelli di prestazione, di qualità e di congruità dei prezzi, determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di esecuzione dei lavori, del corretto e razionale svolgimento delle procedure, il “*Comune Realizzatore delle Opere*” individua nella persona dell'**Arch. Antonio Colantonio**, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il R.U.P. che dovrà procedere alla trasmissione di tutti i dati indispensabili per l'implementazione dei monitoraggi trimestrali di cui all'art. 5 punto 12 del presente atto, nonché alla rendicontazione finale da inviare alla Provincia dell'Aquila “*Ente Concedente*” .
3. I limiti temporali per la realizzazione dell'opera saranno quelli del cronoprogramma che verrà allegato al progetto e fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare, in ottemperanza all'emendamento di cui alla Delibera del Consiglio Provinciale n. 61 del 30/11/2022, e tenuto conto del Cronoprogramma procedurale approvato dal Ministero nella fase di autorizzazione dell'Intervento, fermo restando l'emissione del collaudo/C.R.E. entro il 31 Dicembre dell'anno successivo all'annualità del finanziamento, fatti salvi eventuali slittamenti delle tempistiche, l'intervento deve essere attuato nel rispetto delle seguenti fasi amministrative, prodromiche e connesse all'attuazione dello stesso (crono-programma procedurale):

ATTIVITA'	INIZIO	FINE
- Progettazione	01/04/2023	30/04/2023
- Avvio procedura di gara	01/05/2023	15/05/2023
- Aggiudicazione lavori	16/05/2023	30/06/2023
- Esecuzione lavori	01/07/2023	30/09/2023
- Collaudo	01/10/2023	31/12/2023

Il mancato rispetto dei termini previsti dal citato cronoprogramma, nonché la mancata trasmissione trimestrale della documentazione necessaria all'alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 5 comma 12 del presente accordo, comportano la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. (vedasi art. 8 comma 1 del D.M. 394/2021).



Il Responsabile del Procedimento e il Responsabile della Provincia esercitano il controllo del rispetto dei suddetti tempi ed adempimenti da parte del Comune ed in difetto l'Amministrazione Provinciale si riserva la risoluzione unilaterale del presente accordo.

4. E' fatta salva la facoltà della Provincia dell'Aquila (Ente Concedente), di concerto con il *Comune Realizzatore delle Opere*”, e previo parere Ministeriale, di prorogarli per motivate esigenze.

5. Spetta al *Comune Realizzatore delle Opere*” la risoluzione di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sugli atti contabili, comportanti richieste di maggiori compensi, di danni etc. Nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate nel Quadro Economico del progetto approvato, nei limitati casi previsti espressamente dalla legge e che non siano addebitabili ad errori progettuali o a comportamenti direttamente ascrivibili alla Stazione Appaltante, il “*Comune Capofila e Realizzatore delle Opere*” informerà tempestivamente l'*Ente Concedente* il quale, comunque, non sarà tenuto al reperimento di ulteriori fondi integrativi.

6. Eventuali controversie non risolte per accordo bonario verranno definite dal Tribunale dell'Aquila.

Art. 9

(Proprietà e futura gestione delle opere realizzate)

1. Le opere realizzate, oggetto del presente Accordo di Programma, restano di proprietà degli Enti Proprietari delle infrastrutture viarie su cui ricadono, che provvederanno per quanto di competenza alle successive manutenzioni ordinarie e straordinarie.

2. Resta inteso che qualora le opere interessino strade Provinciali, resta ferma la proprietà delle stesse in capo alla Provincia specificando che nei tratti interni al centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 285/92. , la gestione e manutenzione di tutte le opere di urbanizzazione (pubblica illuminazione, aree verdi, arredo, piantumazioni, marciapiedi, percorsi ed attraversamenti pedonali, pulizia dei rifiuti urbani ecc.), resta in capo al Comune territorialmente competente. In tal caso sono espressamente richiamate le competenze reciproche come definite nella Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.10.2000 in merito alle strade non Comunali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, nonché la segnaletica necessaria alla regolamentazione della circolazione stradale.

3. In caso di attivazione di procedure di esproprio per l'acquisizione di aree, i Comuni, nei rispettivi territori, vengono individuati come soggetto "*beneficiario dell'espropriazione*", di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..



Art. 10

(Collegio di vigilanza, attività di controllo e inadempienze)

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un collegio di vigilanza composto dal Presidente della Provincia e dai Sindaci degli Enti Locali interessati o da loro delegati.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

- Vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- Individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- Provvede, ove necessario alla convocazione di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;
- Dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- Esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine il Collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica, i soggetti inadempienti a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni;
- Propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma;
- Valuta le proposte di modifica dell'intervento formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dello stesso;

2. Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico degli Enti provvede a:

- Contestare l'inadempienza, a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- Disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
- Dichiarare l'eventuale decadenza dell'accordo.

3. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per eventuali danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti.



Art. 11

(Approvazione, Pubblicazione, Efficacia, Effetti, Decadenza e Durata)

1. Il presente Accordo di Programma assume efficacia dalla data di stipula e avrà termine con l'approvazione da parte degli Enti competenti degli atti di collaudo e della rendicontazione della spesa alla Provincia dell'Aquila.
2. Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti interessati, con la sua sottoscrizione produce effetti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 34 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 7 del DPR 380/2001 e s.m.i..
3. L'Accordo verrà pubblicato nelle forme di legge.
4. I dati raccolti in occasione della sottoscrizione del presente accordo e di quelli conseguenti alla sua esecuzione verranno trattati nel rispetto del nuovo Regolamento europeo 679/2016;
5. Il presente atto viene sottoscritto con modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della L. 241/90.

Il presente Accordo di Programma, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, si compone di **16** pagine complete e fin qui della presente, e firmata in calce dalle parti

L'Aquila, li 22.03.2023

Per l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Il Presidente

Avv. Angelo Caruso

Per il Comune di San Benedetto dei Marsi

Il Sindaco

Avv. Quirino D'Orazio